



COMUNE DI GAMBETTOLA

(Provincia di Forlì-Cesena)

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con Delibera di C.C. n. 4 del 06/02/2001
Modificato con Delibera di C.C. n. 51 del 28/06/2001
Modificato con Delibera di C.C. n. 60 del 11/07/2001
Modificato con Delibera di C.C. n. 65 del 17/11/2014

REGOLAMENTO DI ISITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

ART.1 (FUNZIONI)

Le commissioni consiliari permanenti sono costituite con i criteri ed i modi di cui agli articoli successivi.

Ogni commissione consiliare permanente svolge attività consultiva, istruttoria, di studio e approfondimento di particolari problemi.

L'attività delle commissioni è finalizzata a favorire e snellire i lavori del Consiglio.

ART.2 (COMPOSIZIONE ED ELEZIONE)

Le commissioni consiliari permanenti sono nominate dal **Sindaco** su designazione dei capigruppo.

Ogni commissione è composta da n.6 consiglieri (4 consiglieri della maggioranza e 2 della minoranza).

Ove la maggioranza e/o la minoranza siano composte da più gruppi consiliari, le designazioni saranno espresse congiuntamente dai rispettivi capigruppi.

ART.3 (DURATA E SOSTITUZIONI)

Ogni commissione elegge nel proprio seno, con separate votazioni, il presidente e il vice presidente.

E' eletto presidente chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Le commissioni permanenti restano in carica per tutta la durata del consiglio comunale e in ipotesi di decadenza (ai sensi del successivo art.10) e/o di cessazione dalla carica di consigliere comunale di taluno dei suoi membri, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo capo gruppo un altro rappresentante dandone comunicazione scritta al Sindaco. Il Sindaco integra la Commissione, con provvedimento da emanarsi entro dieci giorni, mediante nomina del consigliere designato.

In caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire, nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo, che provvede ad informare il presidente della commissione.

Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale i suoi componenti cessano automaticamente dalla carica.

ART.4 (PRESIDENTE)

Il presidente presiede la commissione e assicura il buon andamento dei lavori, predispone l'ordine del giorno; pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; dà la parola, modera la discussione; stabilisce l'ordine delle votazioni; controlla e proclama i risultati; fa osservare il presente regolamento; redige la relazione di cui al successivo art.11.

Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente mantiene un comportamento imparziale, intervenendo a difesa delle prerogative della commissione e dei diritti dei singoli consiglieri.

Il presidente ha facoltà di svolgere una relazione illustrativa in consiglio comunale sul parere della commissione stessa.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, svolge le funzioni di questi il vice presidente.

ART.5 (CONVOCAZIONE)

Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione.

Il presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno 2 membri della commissione.

La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio o via mail, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.

Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

Le commissioni non possono essere riunite nello stesso giorno in cui è convocato il consiglio comunale.

ART.6 (FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI)

Le sedute sono valide quando sono presenti almeno 4 dei suoi componenti..

Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.

Le commissioni hanno facoltà di richiedere l'intervento del Sindaco e degli assessori per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione in rapporto alle materie di loro competenza, nonchè previa comunicazione al Sindaco, l'intervento di responsabili degli uffici dell'amministrazione.

ART.7 (DEL SEGRETARIO E DEI VERBALI)

La commissione nomina fra i suoi membri un segretario. Della riunione può essere redatto un verbale, in forma sintetica, sottoscritto dal presidente o dal segretario.

ART.8 (RICHIESTA DEL SINDACO)

Il Sindaco può richiedere ad ogni commissione, nell'ambito delle rispettive competenze, l'espressione di pareri non vincolanti sulle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame della giunta o del consiglio comunale.

In questo caso il Sindaco assegna un termine, non inferiore a 10 giorni e non superiore a 20 giorni, per l'esame delle proposte e la formulazione del parere sull'oggetto proposto.

Decorso il termine fissato la proposta di deliberazione è sottoposta all'esame della giunta o del consiglio comunale anche se sprovvista del parere della commissione.

ART.9 (RELAZIONE DI ESPERTI O DI RESPONSABILI DI SERVIZI)

Il presidente, autonomamente, o su richiesta di 2 dei componenti della commissione, può richiedere al Sindaco di invitare a relazionare in consiglio su particolari materie di notevole complessità esperti della materia scelti di comune accordo fra il Sindaco e la commissione.

ART.10 (DOVERI, DECADENZA, INDENNITA')

Ogni consigliere componente è tenuto a partecipare ai lavori della commissione nella quale è stato eletto.

Il consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive incorre nella decadenza dalla carica di componente la commissione.

L'azione è promossa da qualsiasi componente che ne richiede **la sostituzione al Sindaco il quale vi provvede ai sensi dell'art.3.**

Nel caso in cui un consigliere componente di una commissione dichiara di ritirare la propria adesione al gruppo consiliare che lo aveva proposto il Sindaco provvede alla surroga sulla base della nuova designazione del capogruppo.

ART.11 (RELAZIONE SCRITTA)

La commissione può concludere i propri lavori con una sintetica relazione scritta firmata dal presidente e dal segretario e viene acquisita agli atti.